



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA

DELLE ATTIVITA'

DI BARBIERE

PARRUCCHIERE

ED ESTETISTA

Artt.	Oggetto	Pagg.
Art. 1	Tipi di attività	2
Art. 2	Attività in forma ambulante o a domicilio	2
Art. 3	Attività di estetista	2
Art. 4	Domanda di rilascio dell'autorizzazione	4
Art. 5	Rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 6	Composizione della Commissione	7
Art. 7	Attività della Commissione	7
Art. 8	Qualificazione professionale	8
Art. 9	Requisiti igienico-sanitari degli addetti	8
Art. 10	Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse	8
Art. 11	Servizi igienici	9
Art.12	Modalità per l'adeguamento dei locali	10
Art. 13	Rilevazione della consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/negozi/addetti	10
Art. 14	Criteri per la determinazione delle distanze fra esercizi	11
Art. 15	Diniego del rilascio dell'autorizzazione	12
Art. 16	Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali	12
Art. 17	Trasferimento di sede	12
Art. 18	Sospensione - revoca - decadenza dell'autorizzazione	12
Art. 19	Subingresso	13
Art. 20	Giorni e orari di apertura e di chiusura	14
Art. 21	Attività di vendita al dettaglio	14
Art. 22	Tariffe professionali	15
Art. 23	Controlli e Sanzioni	15
Art. 24	Entrata in vigore	16

Art. 1

Tipi di attività

1. Le attività di barbiere, parrucchiere e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza, comunque denominati, dovunque siano esercitati, in luogo pubblico o privato (compresi alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico), anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalle disposizioni regionali, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da società di persone o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2

Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante o di posteggio, salvo che le stesse siano esercitate, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo, lo sport o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari autorizzati o addetti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell' esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 10.

Art. 3

Attività di estetista

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale, previo parere della competente commissione prevista dal successivo art. 6.

2. L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da certificazione rilasciata da tecnico abilitato attestante che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n. 1/90 o autocertificazione attestante la medesima conformità.

3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

4. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto con le attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

5. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.

6. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale del titolare, dei soci lavoranti e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività, conseguita ai sensi di legge;
- b) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, nel caso di società non artigiana. Nel caso di società non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
- d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate.

7. L'attività di ESTETISTA, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromedicali per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione. Le apparecchiature elettromeccaniche comprendono:

- a) disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA (bar);
- b) apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera(bar) e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
- c) doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad 1 atmosfera(bar);
- d) apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- e) apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzole;
- f) lampade abbronzanti U-VA;
- g) lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- h) apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera (bar);
- i) apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera (bar);
- l) scaldacera per cerette;
- m) rulli elettrici e manuali;
- n) vibratori elettrici oscillanti;
- o) attrezzi per ginnastica estetica;
- p) attrezzature per pedicure e manicure;
- q) apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;

- r) stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- s) apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA (bar) ogni 10 cmq.;
- t) depilatori elettrici ed elettronici;
- u) apparecchi per massaggi subacquei;
- v) apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera (bar);
- w) apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- x) apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- y) apparecchi per presso-massaggio;
- z) massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera(bar);
- a l) elettrostimolatore ad impulsi;
- b l) laser estetico;
- c l) saune.

Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

8. Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

9. È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata, altresì, ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

Art. 4

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata su carta legale al comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) attività che si intende esercitare;
- c) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- d) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- e) superficie del locale;
- f) numero addetti previsto compreso titolare;
- g) capacità ricettiva prevista.

3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività;

- b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente, dei soci e dei dipendenti che esercitano l'attività e del direttore nel caso di società non artigiana;
- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'atto costitutivo di s.d.f debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- d) dichiarazione che i locali sono conformi alle disposizioni di cui al regolamento edilizio e di igiene vigenti;
- e) indicazione dei soci e dei lavoratori in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

4. Il richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, deve completare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione, inviando al Comune:

- a) l'elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate;
- b) il nullaosta rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza;
- c) la certificazione relativa alla idoneità sanitaria del personale addetto;
- d) il certificato penale del titolare o del legale rappresentante qualora si tratti di forma societaria.
- e) l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte.

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere e l'esercizio di estetista è rilasciata, previo parere favorevole del Servizio competente dell'A.S.L., sentita la Commissione Comunale prevista dal successivo art. 6, previo accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 443/85, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge n. 443/85, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo

svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi artt. 9, 10 e 11;

- c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443/85; la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge n. 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 8, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo quanto fissato al successivo art. 13. Tale accertamento è affidato al personale della Polizia Municipale;
- e) dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali - agibilità e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge n. 46/90.

2. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'A.S.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art. 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

3. Le domande di autorizzazione sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) domande di trasferimento;
- b) domande di apertura di nuovi esercizi.

4. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il timbro apposto in arrivo dall'ufficio protocollo del Comune; nel caso in cui la documentazione prescritta sia incompleta, viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.

5. Nella valutazione delle domande la Commissione terrà conto dei criteri fissati per la distribuzione territoriale degli esercizi, della distanza minima e degli altri criteri stabiliti dal presente Regolamento.

6. Al requisito della distanza minima è possibile derogare, qualora si tratti di concentrazione di un esercizio di estetista già esistente con le attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e per donna.

7. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare:

- la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- la sede provinciale dell'I.N.P.S.;
- l'ufficio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale;
- l'ufficio tributi del Comune;
- il Comando dei Vigili Urbani.

8. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

9. Nel caso in cui l'attività sia esercitata presso uno degli enti indicati all'art. 1, comma 1, o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con sé copia dell'autorizzazione per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 6

Composizione della Commissione

1. La Commissione Comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni Territoriali dell'Artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL, di cui un rappresentante del settore estetisti, qualora tale attività sia presente nel territorio;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal Responsabile del Settore igiene pubblica dell'A.S.L. territoriale o da un suo delegato;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, di adeguata qualifica, nominato dal Sindaco.

3. La Commissione è nominata dal Sindaco.

Art. 7

Attività della Commissione

1. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
- c) modifica o revisione del presente regolamento.

2. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico settore.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico

di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune o della data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

4. In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. I termini di cui al successivo art. 15 decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 6, il Sindaco provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo componente spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 8

Qualificazione professionale

1. Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione, previa attestazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

2. Sarà cura dell'ufficio comunale competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 9

Requisiti igienico - sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.

2. Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita di colore chiaro.

Art. 10

Requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attività connesse

1. I requisiti igienico-sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente Servizio di Igiene Pubblica Ambientale dell'A.S.L.

2. Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione o inizio di nuova attività, prima di

rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente Servizio dell'A.S.L. territoriale che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- b) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- c) arredamento di facile pulizia;
- d) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
- e) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.

2. Inoltre, devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal competente Servizio dell'A. S.L.;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

3. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell' esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed avere un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 11

Servizi igienici

1. I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere dotati di servizi igienici con anti Wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'A.S.L. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene. Inoltre, dovranno essere osservate le norme sulle barriere architettoniche.

Art. 12

Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del

regolamento stesso.

2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione ovvero quando, a giudizio del competente servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

4. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere notificata al Comune con istanza in carta legale indirizzata, opportunamente documentata. Analoga comunicazione va effettuata per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.

Art. 13

Rilevazione della consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/negozi/addetti

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI E RAPPORTO
ABITANTI/NEGOZI.

Popolazione residente al 31 dicembre 2005 abitanti n. 5295.

TIPO DI ATTIVITA'	NUMERO NEGOZI	NUMERO ADDETTI	RAPPORTO NEGOZI/ABITANTI
Barbiere	4	4	1500
Parrucchiere	2	2	1500
Estetista	1	1	1500

Art. 14

Criteri per la determinazione delle distanze fra esercizi

1. In riferimento alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti delle imprese esistenti, di cui al precedente art. 13, per l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovranno osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:

A)

	NUOVI	TRASFERIMENTI
fra esercizi di barbiere	m. 50	m. 50
fra esercizi di parrucchiere	m. 50	m. 50
fra esercizi di estetista	m. 50	m. 50

In rapporto alla densità della popolazione residente nelle singole zone (vds. allegata pianta planimetrica con suddivisione in zone del territorio comunale), le distanze di cui al punto A) si intendono assunte previa moltiplicazione per i seguenti coefficienti di zona:

B)

ZONA	COEFFICIENTI
1	1
2	1
3A	1,50
3B	/

2. Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico e altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc..

3. L' accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della Polizia Municipale.

4. Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di barbiere che aggiunge l'attività di parrucchiere o estetista o viceversa), né tanto meno in caso di subingresso.

5. In tale fattispecie dovrà essere acquisito il parere favorevole del Servizio dell'A.S.L. territorialmente competente, che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico-sanitario a seguito dell'aggiunta di nuove attività.

6. Per gli esercizi da insediarsi nell'ambito dei centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non si applicano le disposizioni del presente articolo riguardanti le distanze.

Art. 15

Diniego del rilascio dell'autorizzazione

1. Il rifiuto, da parte del Comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 16

Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere e l'esercizio di casa estetica sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. Comunque, la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell'A.S.L. territoriale.

Art. 17

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede è consentito solo dopo 2 anni di effettiva attività svolta nella sede per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.

2. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere e di estetista da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al Comune, e verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 5, lett. B e dagli artt. 10 e 14 del presente Regolamento.

3. In caso di comprovata necessità, può essere autorizzato il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

4. Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc..

Art. 18

Sospensione - revoca - decadenza dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista potranno essere sospese, previa diffida, ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme vigenti.

2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare, a pena di revoca dell'autorizzazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse, previo parere della Commissione Comunale.

4. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.

3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività entro sei mesi

dal rilascio o interruzione della medesima senza preventiva autorizzazione per un periodo di dodici mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso, può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di sei mesi.

4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza o di gravi motivi di salute o di fatti di forza maggiore, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.

5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.

6. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

7. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento o la violazione delle leggi e dei regolamenti in materia comporta la decadenza dell'autorizzazione.

8. In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve restituire al Comune, entro trenta giorni il provvedimento autorizzatorio.

Art. 19

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente Regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Il subentrante, per atto tra vivi, non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non abbia ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività, l'interessato deve comunicare il trapasso, alla quale deve allegare:

- attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
- copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste.

3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10 e, se necessario, l'acquisizione del parere favorevole del competente

Servizio dell'A.S.L. territoriale, che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Art. 20

Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art.1 del presente Regolamento dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte della Commissione.

2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.

3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

4. È ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

5. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetista, barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna e/o di attività commerciali sono tenuti ad osservare un unico orario.

Art. 21

Attività di vendita al dettaglio

1. E' consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso; in tal caso, non trovano applicazione le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed alla autorizzazione amministrativa.

Art. 21

Tariffe professionali

1. Le tariffe professionali devono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

Art. 22

Controlli e Sanzioni

1. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sulle attività di cui al presente Regolamento e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le stesse.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (giusta il disposto di cui all'art. 7 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall' art.16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

3. L' Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza – ingiunzione è quella indicata nel vigente Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

4. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa è stata sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 1.000,00.

5. Chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all' articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 (giusta le previsioni di cui ai commi 1, 2 dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1).

5. Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti quarto e quinto comma sono irrogate dall'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal Sindaco, dal Presidente dell'A.S.L., dal Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 7, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.